



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto declaratoria danni causati da cimice asiatica nei territori della Regione Emilia Romagna nel 2019.

VISTO il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

ESAMINATO in particolare l'articolo 26 riguardante gli "*Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali*";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

VISTO l'articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: "Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004”;

VISTO l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: “Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”;

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

ESAMINATA la proposta della REGIONE EMILIA ROMAGNA di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 93 del 21.01.2020:

- CIMICE ASIATICA (*Halyomorpha halys*) nelle province di REGGIO EMILIA, MODENA, FORLÌ - CESENA, RAVENNA, FERRARA e CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA.

DATO ATTO alla REGIONE EMILIA ROMAGNA di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere la proposta della REGIONE EMILIA ROMAGNA di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle PRODUZIONI AGRICOLE

DECRETA:

Art. 1

*(Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*))*

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle PRODUZIONI AGRICOLE nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i;

REGGIO EMILIA : - INFESTAZIONE CIMICE ASIATICA dal 01 GENNAIO 2019 al 31 DICEMBRE 2019 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a), nel territorio dei comuni di: ALBINEA, BAGNOLO IN PIANO, BIBBIANO, BORETTO, CADELBOSCO DI SOPRA, CAMPAGNOLA EMILIA, CANOSSA, CASALGRANDE, CASTELLARANO, CASTELNOVO NE MONTI, CAVRIAGO, CORREGGIO, FABBRICO, GUASTALLA, NOVELLARA, POVIGLIO, REGGIO NELL'EMILIA, RIO SALICETO, ROLO, RUBIERA, SAN MARTINO IN RIO, SAN POLO D'ENZA, SCANDIANO, VETTO, VIANO.

MODENA : - INFESTAZIONE CIMICE ASIATICA dal 01 GENNAIO 2019 al 31 DICEMBRE 2019 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a), BASTIGLIA, BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CAMPOSANTO, CARPI, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVELTRO DI MODENA, CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FINALE EMILIA, FIORANO MODENESE, FORMIGINE, GUIGLIA, MARANELLO, MARANO SUL PANARO, MEDOLLA, MIRANDOLA, MODENA, NONANTOLA, NOVI DI MODENA, PRIGNANO SULLA SECCHIA, RAVARINO, SAN CESARIO SUL PANARO, SAN FELICE SUL PANARO, SAN POSSIDONIO, SAN PROSPERO, SASSUOLO, SAVIGNANO SUL PANARO, SOLIERA, SPILAMBERTO, VIGNOLA.

FORLÌ-CE SENA : - INFESTAZIONE CIMICE ASIATICA dal 01 GENNAIO 2019 al 31 DICEMBRE 2019 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a) nel territorio dei comuni di: BAGNO DI ROMAGNA, BERTINORO, BORGHI, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CESENA, CESENATICO, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLÌ, FORLIMPOPOLI, GALEATA, GAMBETTOLA, GATTEO, LONGIANO, MELDOLA, MERCATO SARACENO, MODIGLIANA, MONTIANO, PREDAPPIO, PREMILCUORE, ROCCA SAN CASCIANO, RONCOFREDDO, SAN MAURO PASCOLI,

ng



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

SAVIGNANO SUL RUBICONE, SOGLIANO AL RUBICONE,
TREDOZIO.

RAVENNA : - INFESTAZIONE CIMICE ASIATICA dal 01 GENNAIO 2019 al 31 DICEMBRE 2019 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a) nel territorio dei comuni ALFONSINE, BAGNACAVALLO, BAGNARA DI ROMAGNA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, CERVIA, CONSELICE, COTIGNOLA, FAENZA, FUSIGNANO, LUGO, MASSA LOMBARDA, RAVENNA, RIOLO TERME, RUSSI, SANT'AGATA SUL SANTERNO, SOLAROLO.

FERRARA : - INFESTAZIONE CIMICE ASIATICA dal 01 GENNAIO 2019 al 31 DICEMBRE 2019 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a) nel territorio dei comuni di ARGENTA, BONDENO, CENTO, CODIGORO, COMACCHIO, COPPARO, FERRARA, FISCAGLIA, IOLANDA DI SAVOIA, GORO, LAGOSANTO, MESOLA, MASI TORELLO, OSTELLATO, POGGIO RENATICO, PORTOMAGGIORE, RIVA DEL PO, TERRE DEL RENO, TRESIGNANA, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA.

CITTA' : - INFESTAZIONE CIMICE ASIATICA dal 01 GENNAIO 2019 al 31 DICEMBRE 2019 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettera a) nel territorio dei comuni di ANZOLA DELL'EMILIA, ARGELATO, BOLOGNA BARICELLA, BENTIVOGLIO, BOLOGNA, BORGO TOSSIGNANO, BUDRIO, CALDERARA DI RENO, CASALFIUMANESE, CASTELD'AIANO, CASTEL DEL RIO, CASTEL GUELFO DI BOLOGNA, CASTEL MAGGIORE, CASTEL SAN PIETRO TERME, CASTELLO D'ARGILE, CASTENASO, CREVALCORE, DOZZA, FANTANELICE, GALLIERA, IMOLA, MALALBERGO, MARZABOTTO, MEDICINA, MINERBIO, MOLINELLA, MONTERENZIO, MORDANO, OZZANO DELL'EMILIA, PIANORO, PIEVE DI CENTO, SALA BOLOGNESE, SAN BENEDETTO VAL DI

dy



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

SANBRO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN GIOVANNI IN PERSICETO,
SAN LAZZARO DI SAVENA, SAN PIETRO IN CASALE,
SANT'AGATA BOLOGNESE, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA,
VERGATO, ZOLA PREDOSA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA, li

Sen. Teresa Bellanova